



Sent. 84/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Giovanni Natali Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n.37611 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti della Sig.ra

Barrotta Anna Valeria, nata a Nardò (Lecce), il 30.07.1964, (c.f.

BRRNVL64L70F842T), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Risi, (c. f.

RSIMCL66P03F842H – pec: risi.marcello@ordavvle.legalmail.it) ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Nardò (Le), alla Via

Torquato Tasso, n. 1

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di

causa;

Uditi nella pubblica udienza del 12 marzo 2025 - relatore il Consigliere

Pierpaolo Grasso e segretario del collegio il Dott. Francesco Gisotti- il

Pubblico ministero, in persona del S.P.G. Lucia Minervini e l'Avv. Marcello

Risi per la convenuta.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 31 maggio 2024, la Procura	
	Regionale ha convenuto in giudizio l'epigrafata convenuta per sentirla	
	condannare al risarcimento del danno pari a complessivi €. 180.262,00, oltre	
	rivalutazione, interessi e spese di giudizio, di cui euro 4.087,92 in favore del	
	Comune di Lecce ed euro 176.174,08 in favore del Ministero della Pubblica	
	Istruzione e del Merito/Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.	
	La vicenda ha preso abbrivio dalla trasmissione da parte della Guardia di	
	Finanza – Compagnia di Gallipoli alla istante Procura di una specifica	
	relazione con la quale veniva segnalato che l'odierna convenuta, dipendente	
	del Comune di Lecce e del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio	
	Scolastico Regionale per la Puglia, aveva svolto contemporaneamente	
	l'incarico di socio accomandatario presso una società.	
	Al riguardo, quindi, veniva trasmesso l'esito delle operazioni compiute da	
	cui sarebbe emerso che la Barrotta era stata assunta dall'amministrazione	
	comunale di Lecce negli anni scolastici dal 2013 al 2020 con contratti di	
	supplenza per diversi periodi molto brevi e saltuari, con la qualifica di	
	istruttore direttivo educativo a tempo pieno presso la scuola dell'infanzia.	
	Riferisce la Procura regionale, poi, che dall'anno scolastico 2005-2006	
	all'anno scolastico 2022/2023 la Barrotta ha prestato servizio presso diversi	
	istituti scolastici della Provincia salentina in qualità di docente supplente sia	
	a tempo pieno che a tempo parziale.	
	Dopo aver elencato nel dettaglio i diversi periodi, ha concluso che:	
	- nelle annualità 2013, 2019 e 2020 è stata dipendente a tempo determinato	
	sia del Comune di Lecce che del Ministero;	
	2	

	- nelle annualità 2015 e 2018 è stata dipendente a tempo determinato del	
	Comune di Lecce;	
	- nelle annualità 2021 e 2022 è stata dipendente a tempo determinato del	
	Ministero.	
	Ha, quindi, dato contezza della qualifica di socio accomandatario della	
	società Emmeci Ristruttura s.a.s. di Barrotta Anna Valeria & C., rivestito dal	
	24 giugno 2013, per la quale deteneva una quota di partecipazione pari al	
	90% che le avrebbe fruttato, negli anni 2013, 2015 e dal 2018 al 2022 redditi	
	relativi agli utili distribuiti dalla predetta società pari a complessivi €	
	214.443,00, come evidenziato dalle acquisite dichiarazioni dei redditi	
	personali da cui si evincerebbe l'avvenuta distribuzione degli utili societari	
	negli anni in questione.	
	Ha evidenziato l'assenza di istanze autorizzatorie presso le amministrazioni	
	di appartenenza, rilevando, altresì, l'incompatibilità assoluta fra l'assunzione	
	di siffatta carica e gli impieghi pubblici espletati.	
	Sulla scorta di quanto sopra ha, quindi, invitato a dedurre l'odierna	
	convenuta e, successivamente, non ritenendo esaustive le controdeduzioni	
	presentate ha depositato l'odierno atto di citazione.	
	Nel richiamare diffusamente la disciplina in materia di incompatibilità e	
	cumulo di impieghi dettata dall'art.60 del d.p.r. 3/1957 nonché dall'art.53	
	del TUPI, ha sostenuto la precettività, in caso di violazione di tale	
	disposizioni dell'art.53 comma 7 TUPI che impone il riversamento dei	
	compensi percepiti per le prestazioni svolta in costanza di incompatibilità e/o	
	di carenza autorizzativa nelle casse dell'amministrazione di appartenenza.	
	Nel merito ha riferito che l'ufficio scolastico regionale avrebbe chiarito che	

	la disciplina in questione trova applicazione anche al personale scolastico,	
	richiamando l'art.508 comma 7 del d.lgs.297/1994 e la disciplina indicata	
	nei contratti collettivi di comparto, applicabile al personale con contratto di	
	lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che <i>part time</i> con prestazione	
	lavorativa superiore al 50% ed ha quindi espressamente sostenuto la	
	sussistenza dello specifico obbligo di riversare i compensi - percepiti	
	sottoforma di utili societari - da parte dell'odierna convenuta in quanto	
	attività effettuata in contrasto con il divieto imposto dalla normativa prefata,	
	fattispecie ritenuta applicabile sia in caso di incarico espletato in assenza di	
	autorizzazione sia in caso di incarico incompatibile e, quindi, non	
	autorizzabile.	
	Sotto il profilo soggettivo ha ritenuto dolosa la condotta posta in essere dalla	
	convenuta, in quanto violativa di uno specifico obbligo giuridico consistente	
	nella omissione della richiesta autorizzativa; ha sostenuto, quindi, sussistente	
	l'occultamento doloso, richiamando giurisprudenza di questo plesso	
	giurisdizionale a supporto della tesi suesposta.	
	Il danno complessivo ritenuto ingiusto e risarcibile, poi, è stato quantificato	
	in € 180.262,00, avendo considerato, in ragione dell'eccezione di	
	prescrizione cautelativamente accolta già in sede preprocessuale, gli utili	
	societari asseritamente percepiti dalla convenuta negli anni 2019-2022 in	
	proporzione alla quota di partecipazione.	
	Al riguardo, poi il requirente ha puntualizzato che, ai sensi dell'art. 5 comma	
	1, D.P.R. n. 917 del 1986, i redditi delle società in accomandita semplice	
	sono imputati, sulla scorta della presunzione di effettiva percezione degli	
	stessi, a ciascun socio e che, pertanto, gli stessi devono intendersi percepiti a	
	4	

	prescindere dall'effettiva distribuzione degli stessi anche in ragione della	
	qualità di unico rappresentante legale e socio a responsabilità illimitata.	
	Si è costituita la convenuta che ha, in primo luogo, escluso che agli utili	
	societari possa essere attribuita natura di compensi, specificando, altresì di	
	non aver ricevuto alcun compenso per il ruolo di accomandataria e negando	
	l'effettiva distribuzione dei dichiarati utili societari.	
	Ha osservato, poi, in via preliminare la non applicabilità della disciplina	
	prevista dall'art.53 comma 7 d.lgs.165/2001 alle attività incompatibili non	
	autorizzabili, quale quella in esame.	
	In via subordinata, esaminando il merito della questione, ha posto l'accento	
	sulla natura estremamente saltuaria degli incarichi espletati presso le	
	pubbliche amministrazioni e, quindi, sull'insussistenza della invocata	
	incompatibilità in quanto inconciliabile con il carattere precario delle	
	posizioni lavorative ricoperte negli anni in questione.	
	Ha richiamato, al riguardo anche una pronuncia della sezione siciliana che ha	
	ritenuto applicabili le preclusioni normative in questione esclusivamente ai	
	docenti di ruolo in ragione di quanto previsto dall'art.4 della l.124/1999 e	
	dell'art.40 del contratto collettivo del comparto scuola 2006/2009 che ne	
	escluderebbero l'applicazione al personale non di ruolo, in ragione della	
	ridotta durata della prestazione lavorativa e della sua aleatorietà.	
	Ha escluso, quindi, il dolo in ragione del fatto che la posizione rivestita in	
	capo alla società non sarebbe mai stata celata, anche nelle dichiarazioni rese	
	all'INPS al momento della richiesta della indennità di disoccupazione	
	successive alla conclusione dei diversi incarichi di docenza espletati.	
	Ha concluso, quindi, per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda	
	5	

		attore.	
		Alla pubblica udienza del 6 novembre 2024, su istanza delle parti, la	
		trattazione della causa è stata rinviata in attesa della pronuncia delle Sezioni	
		riunite di questa Corte sulla questione di massima relativa all'applicabilità	
		dell'art. 53, comma 7 e 7 bis, del d.lgs. 165/2001, anche ai casi di assoluta	
		incompatibilità degli incarichi svolti in costanza di impiego.	
		Alla pubblica udienza del 12 marzo 2025 il rappresentante della Procura	
		regionale a seguito dell'intervenuta decisione delle Sezioni riunite, si è	
		rimesso alla valutazione del collegio.	
		L'Avv. Risi in rappresentanza della convenuta ha insistito per l'assoluzione.	
		DIRITTO	
		Ai fini della decisione da assumere il Collegio ritiene dirimente, come	
		d'altronde reputato anche dalle parti che hanno formulato concorde istanza	
		di rinvio, la pronuncia n.1/2025/QM/PROC del 22 gennaio 2025 con la	
		quale, nel dare soluzione al quesito di diritto riguardante la portata	
		dell'obbligo del dipendente pubblico di riversare i compensi percepiti per gli	
		incarichi extra-istituzionali, ha concluso nel senso che <i>“L'obbligo del</i>	
		<i>dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni</i>	
		<i>eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si</i>	
		<i>riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto</i>	
		<i>autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma</i>	
		<i>restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario</i>	
		<i>derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività</i>	
		<i>radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.</i>	
		Più in particolare l'organo nomofilattico contabile ha ritenuto che in caso di	
		6	

	espletamento di incarichi o attività connotate da incompatibilità assoluta con	
	il rapporto di impiego il danno non può consistere nel mero compenso	
	percepito – con conseguente obbligo di riversamento – ma deve essere	
	oggetto di valutazione volta a verificare se per effetto dell’espletamento	
	dell’attività parallela, vi sia stato un nocumento effettivo	
	dell’amministrazione di appartenenza conseguente all’eventuale mancato	
	adempimento dei propri doveri istituzionali che pure può essere presunto	
	mediante l’individuazione di indizi gravi, precisi e concordanti.	
	Tuttavia i principi sopra indicati – che si pongono in antitesi rispetto a	
	quanto sinora sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria – calati nella	
	fattispecie concreta inducono il Collegio a ritenere non sussistente il danno	
	erariale lamentato dalla Procura regionale che, nel caso di specie è stato	
	individuato quale pienamente coincidente con gli utili percepiti dalla	
	Barrotta e per i quali, secondo quanto sopra esposto, non sussiste alcun	
	obbligo di riversamento.	
	Venuto meno il fulcro dell’azione erariale in disamina alcun ulteriore	
	accertamento nel merito appare utile in quanto è pienamente accoglibile	
	l’eccezione formulata in via preliminare dalla difesa della convenuta relativa	
	proprio alla inapplicabilità del’art.7 comma 6 del d.lgs.165/2001 alla	
	fattispecie contestata.	
	La Procura regionale, infatti, non ha fornito alcuna prova, del danno	
	cagionato – ontologicamente inteso nei sensi di cui alla pronuncia sulla	
	questione di massima – alle amministrazioni asseritamente danneggiate che	
	non risultano, allo stato degli atti, in alcun modo aver subito alcun	
	nocumento in termini prestazionali quale diretta conseguenza	
	7	

	dell'incompatibilità rilevata.	
	D'altronde tale posta di danno non è stata proprio contestata dal requirente.	
	Ne consegue l'assoluzione dell'odierna convenuta per assenza del contestato	
	danno erariale.	
	Tuttavia ritiene il Collegio che, in ragione del chiaro mutamento della	
	giurisprudenza prevalente per effetto dell'intervenuta pronuncia delle sezioni	
	riunite, sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese ai sensi	
	dell'art.31 comma 3 c.g.c	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando	
	ASSOLVE	
	Barrotta Anna Valeria da ogni responsabilità in relazione alla fattispecie	
	dannosa dedotta in giudizio.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025.	
	L'ESTENSORE	Il PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Pasquale Daddabbo
	Depositata in segreteria il giorno 2/4/2025	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	
	8	